



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 6.10.2011
COM(2011) 607 definitivo

2011/0268 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006

{SEC(2011) 1130 definitivo}
{SEC(2011) 1131 definitivo}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La disoccupazione e la persistenza di elevati tassi di povertà rendono necessaria un'azione a livello nazionale e dell'UE. Circa 23 milioni di persone sono attualmente senza lavoro e si stima che più di 113 milioni siano minacciati di povertà o di esclusione. Le questioni sociali e di occupazione figurano tra le principali preoccupazioni dei cittadini europei e costituiscono un settore nel quale ci si aspettano maggiori contributi dall'Unione. Gli altri problemi che l'Unione deve affrontare riguardano: gli insufficienti livelli di competenze, i cattivi risultati della politica a favore del mercato del lavoro e dei sistemi di istruzione, l'esclusione sociale dei gruppi emarginati e la bassa mobilità professionale. Sono necessarie iniziative politiche e misure di sostegno concrete.

Molti di questi problemi sono accentuati a causa della crisi economica e finanziaria, delle tendenze demografiche e migratorie e dell'evoluzione tecnologica in crescente accelerazione. Se non si individueranno soluzioni efficaci, essi costituiranno una sfida importante per la coesione sociale e la competitività. È quindi essenziale accompagnare la crescita che stimola gli investimenti in infrastrutture, la competitività nazionale e lo sviluppo commerciale con misure atte a favorire la creazione di posti di lavoro sostenibili nei settori delle politiche del mercato del lavoro, dell'istruzione e della formazione, dell'inclusione sociale, dell'adattabilità dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori, nonché dello sviluppo delle capacità amministrative.

Il Fondo sociale europeo (FSE) sostiene le politiche e le priorità il cui obiettivo è di progredire verso la realizzazione della piena occupazione, migliorare la qualità e la produttività del lavoro, aumentare la mobilità geografica e professionale dei lavoratori nell'ambito dell'Unione, migliorare i sistemi di insegnamento e di formazione e promuovere l'inclusione sociale, contribuendo in tal modo alla coesione economica, sociale e territoriale.

Considerando che l'FSE dovrebbe conformarsi pienamente alla strategia Europa 2020 e ai suoi principali obiettivi, esso dovrebbe sostenere le politiche adottate dagli Stati membri nell'ambito degli orientamenti integrati adottati conformemente agli articoli 121 e 148, paragrafo 4, del Trattato e alle raccomandazioni concernenti i programmi nazionali di riforma. La fissazione delle percentuali e degli importi minimi attribuiti all'FSE, uno dei Fondi strutturali, garantirà che le priorità dell'Unione siano rispecchiate in modo adeguato nel volume degli investimenti destinati direttamente ai cittadini europei.

L'FSE darà inoltre un prezioso contributo ad altre attività importanti della strategia "Europa 2020", quali intensificazione degli investimenti nella ricerca e nell'innovazione, il miglioramento dell'accesso all'informazione e alle tecnologie di comunicazione e alla loro utilizzazione, l'aumento della competitività delle piccole e medie imprese, appoggiando il passaggio verso un'economia a basse emissioni di carbonio, proteggendo l'ambiente e promuovendo l'utilizzazione sostenibile delle risorse. L'FSE opererà in sinergia con il nuovo Programma integrato per il cambiamento e l'innovazione. Essi costituiranno insieme l'iniziativa europea che comprende tutti gli aspetti collegati all'occupazione e all'inclusione sociale.

2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE ANALISI D'IMPATTO

I risultati delle consultazioni pubbliche per la 5^a relazione intermedia sulla coesione economica, sociale e territoriale¹, il riesame del bilancio dell'UE² e le proposte del quadro finanziario pluriennale³, sono stati presi in considerazione nel quadro dell'elaborazione della presente proposta.

La consultazione pubblica sulle conclusioni della 5^a relazione sulla coesione si è tenuta tra il 12 novembre 2010 e il 31 gennaio 2011 e si è conclusa con il Forum sulla coesione. In totale sono stati ricevuti 444 contributi. Tra i partecipanti alla consultazione figuravano gli Stati membri, le autorità regionali e locali, le parti sociali, organizzazioni d'interesse europeo, organizzazioni non governative, cittadini ed altre parti interessate. Al momento della consultazione, è stata posta una serie di domande concernenti il futuro della politica di coesione. Un riassunto dei risultati è stato pubblicato il 13 maggio 2011⁴.

Sono stati inoltre organizzati seminari e conferenze specifici incentrati sul futuro dell'FSE. Nel giugno 2010, la conferenza intitolata "FSE ed Europa 2020" ha riunito più di 450 rappresentanti di alto livello designati dalle autorità pubbliche, dalle parti sociali e dalla società civile a livello nazionale e dell'UE, nonché da paesi terzi. Un seminario sul futuro dell'FSE è stato inoltre organizzato nel dicembre 2010 in collaborazione con le ONG e le parti sociali.

Il Parlamento ha quindi adottato il 7 ottobre 2010 una risoluzione sul futuro della politica di coesione e del Fondo sociale europeo⁵. Anche la Commissione europea ha richiesto e ottenuto pareri esplorativi dal Comitato economico e sociale⁶ e dal Comitato delle regioni⁷.

Consulenze di esperti sono state ottenute attraverso il gruppo ad hoc del Comitato dell'FSE sul futuro del Fondo sociale europeo, un gruppo informale di esperti designati dagli Stati membri e dalle parti sociali. Questo gruppo si è riunito 7 volte tra il dicembre 2009 e il marzo 2011. Per discutere gli indicatori comuni, è stato inoltre creato un gruppo di lavoro con rappresentanti degli Stati membri che si è riunito quattro volte e ha gettato le basi per gli indicatori proposti. Il Comitato dell'FSE ha emesso a sua volta pareri sul futuro dell'FSE durante le riunioni del 3 giugno 2010 e del 10 marzo 2011. Il Comitato per l'occupazione (EMCO) e il Comitato per la protezione sociale (CPS) hanno entrambi espresso pareri specifici, rispettivamente nel gennaio e nel marzo 2011.

¹ 5^a relazione intermedia sulla coesione economica, sociale e territoriale, novembre 2010.

² Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e ai parlamenti nazionali: revisione del bilancio dell'Unione europea - COM(2010) 700 del 19.10.2010.

³ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: un bilancio per la strategia Europa 2020, COM(2011) 500 del 29.6.2011.

⁴ Documento di lavoro dei servizi della Commissione: risultati della consultazione pubblica concernente le conclusioni della quinta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale, SEC(2011) 590 definitivo del 13.5.2011.

⁵ Risoluzione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2010 sul futuro del Fondo sociale europeo, P7_TA(2010)0357

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2010 sulla politica di coesione e la politica regionale dell'Unione europea dopo il 2013, P7_TA(2010)0356.

⁶ GU C 132 del 3.5.2011, pag. 8.

⁷ GU C 166 del 7.6.2011, pag. 8.

I risultati delle valutazioni ex post dei programmi 2000-2006 e un'ampia gamma di studi sono serviti come base. È stata specificamente effettuata un'analisi d'impatto del regolamento relativo all'FSE, nel quadro di un insieme di tre analisi d'impatto comprendenti anche i regolamenti FESR e Fondo di coesione, e un'analisi d'impatto del regolamento generale che disciplina l'FSE, il FESR e il Fondo di coesione.

L'analisi d'impatto concernente il regolamento relativo all'FSE verteva principalmente su questioni collegate al campo d'applicazione dello strumento e a un aspetto particolare della semplificazione. Ha inoltre esaminato l'articolazione tra gli strumenti finanziari messi a disposizione dalla Direzione generale della Commissione "Occupazione, affari sociali e inclusione" - in particolare l'FSE, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, il programma PROGRESS, EURES e lo strumento europeo di microfinanziamento PROGRESS - nonché la loro complementarità.

Vi è un ampio consenso sul ruolo dell'FSE. Questo Fondo è percepito come un'importante fonte di valore aggiunto europeo che consente agli Stati membri e alle regioni di rispondere alle principali priorità europee mediante il finanziamento europeo. È considerato come un elemento essenziale per far fronte ai principali problemi che devono affrontare i cittadini europei e per progredire verso la realizzazione degli obiettivi fissati dalla strategia Europa 2020. La concentrazione sui principali problemi e sulle raccomandazioni del Consiglio è ampiamente avvertita come una premessa essenziale per l'efficacia del sostegno. La riduzione della complessità dei meccanismi di finanziamento e dei relativi oneri di audit, in particolare per i beneficiari di dimensioni inferiori, è d'altro canto considerata come un settore importante sul quale concentrare l'attenzione.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Il Fondo sociale europeo (FSE) è istituito dall'articolo 162, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Il calendario del riesame del finanziamento dell'UE volto a promuovere la coesione è collegato alla proposta di un nuovo quadro finanziario pluriennale, come prevede il programma di lavoro della Commissione.

Il presente progetto di regolamento si basa sull'articolo 164 del TFUE. Il regolamento (UE) n. [...] del Consiglio stabilisce il quadro entro il quale si iscrive l'azione dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione e fissa in particolare gli obiettivi tematici, i principi e le regole di programmazione, di monitoraggio, di valutazione, di gestione e di controllo.

In questo quadro generale, la presente proposta definisce la missione e l'ambito d'applicazione dell'FSE, nonché le priorità d'investimento collegate e rispondenti agli obiettivi tematici. Fissa inoltre le disposizioni specifiche relative ai programmi operativi cofinanziati dall'FSE e alle spese ammissibili.

L'FSE eserciterà le sue attività nel quadro dell'articolo 174 del TFUE che richiede all'Unione di agire per rafforzare la sua coesione economica, sociale e territoriale e per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione, riducendo il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e promuovendo lo sviluppo delle regioni meno favorite.

Come ha sottolineato il riesame del bilancio dell'UE, "il bilancio UE dovrebbe essere impiegato per finanziare i beni pubblici dell'Unione europea, le azioni che gli Stati membri e

le regioni non riescono a finanziare in modo autonomo, o nei settori in cui l'intervento UE può garantire risultati migliori"⁸. La presente proposta rispetta il principio di sussidiarietà, poiché i compiti dell'FSE sono definiti nel Trattato e la politica è attuata conformemente al principio di gestione concorrente e nel rispetto delle competenze istituzionali degli Stati membri e delle regioni.

4. INCIDENZA DI BILANCIO

La proposta di quadro finanziario pluriennale della Commissione comprende 376 miliardi di euro a favore della politica di coesione per il periodo 2014-2020.

Bilancio proposto 2014-2020	Miliardi di euro	Percentuale minima per l'FSE	Importo minimo corrispondente per l'FSE – in miliardi di euro
Regioni in ritardo di sviluppo	162,6	25%	40,7
Regioni in transizione	38,9	40%	15,6
Regioni più sviluppate	53,1	52%	27,6
Cooperazione territoriale	11,7	-	-
Fondi di coesione	68,7	-	-
Attribuzione supplementare a favore delle regioni ultraperiferiche e a bassa densità di popolazione	0,926	-	-
Meccanismo di interconnessione in Europa nei settori dei trasporti, dell'energia e delle TIC	40 miliardi di euro (ai quali si aggiungono 10 miliardi di euro supplementari destinati a un'utilizzazione precisa all'interno del Fondo di coesione)	-	

**Tutte le cifre sono espresse a prezzi costanti 2011*

Al fine di migliorare la capacità dei Fondi di contribuire alla realizzazione dei principali obiettivi della strategia Europa 2020, la presente proposta stabilisce le percentuali minime per l'FSE per ciascuna categoria di regioni definite nel progetto di regolamento generale. Ciò porta alla determinazione di una quota globale minima per l'FSE pari al 25% del bilancio destinato alla politica di coesione (esclusi gli importi destinati al "Meccanismo per collegare l'Europa"), vale a dire 84 miliardi di euro. L'importo minimo destinato all'FSE comprende la dotazione (2,5 miliardi di euro) destinata alla prossima proposta della Commissione concernente gli aiuti alimentari agli indigenti.

⁸ COM(2010) 700 del 19.10.2010.

5. RIASSUNTO DEL CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

Per quanto riguarda il campo d'applicazione, il progetto di regolamento relativo all'FSE per il periodo 2014-2020 propone di articolare l'FSE intorno a quattro "obiettivi tematici" nell'insieme dell'Unione: i) promuovere l'occupazione e la mobilità professionale; ii) investire nell'insegnamento, nelle competenze e nella formazione permanente; iii) promuovere l'inclusione sociale e lottare contro la povertà; iv) rafforzare la capacità istituzionale e un'efficiente amministrazione pubblica. Ciascun obiettivo tematico si traduce in categorie d'intervento o "priorità d'investimento". L'FSE dovrebbe inoltre contribuire ad altri obiettivi tematici: sostegno alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, resistente ai cambiamenti climatici e più efficace a livello energetico; maggiore utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; potenziamento della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione; infine, incremento della competitività delle piccole e medie imprese.

È necessario concentrare il finanziamento al fine di garantire un impatto sufficiente e tangibile. Al fine di ottenere tale concentrazione, si propone di

- limitare il sostegno alla capacità amministrativa agli Stati membri con regioni in ritardo di sviluppo o ammissibili ai contributi del Fondo di Coesione;
- dedicare almeno il 20% degli stanziamenti FSE alla "promozione dell'inclusione sociale e alla lotta contro la povertà";
- concentrare il finanziamento nel quadro di programmi operativi su un numero limitato di "priorità d'investimento".

D'altro canto, il progetto di regolamento chiarisce e rafforza il contributo dell'FSE all'impegno dell'Unione di eliminare le disuguaglianze tra le donne e gli uomini e di prevenire le discriminazioni. Gli Stati membri dovrebbero combinare un approccio d'integrazione energetico e azioni specifiche al fine di promuovere l'uguaglianza tra gli uomini e le donne e la non discriminazione.

Analogamente, il progetto di regolamento relativo all'FSE per il periodo 2014-2020 propone di rafforzare l'innovazione sociale e la cooperazione transnazionale nel quadro dell'FSE mediante una misura di incentivazione sotto forma di un tasso di cofinanziamento più elevato per gli assi prioritari concernenti questi settori, una programmazione specifica e sistemi di controllo, rafforzando il ruolo della Commissione per quanto riguarda lo scambio e la diffusione delle buone prassi, delle azioni congiunte e dei risultati nell'insieme dell'Unione.

Per quanto riguarda i sistemi di monitoraggio e di valutazione, il progetto di regolamento propone norme di qualità minime e un insieme di indicatori comuni obbligatori. Ciò dovrebbe garantire che il monitoraggio produca dati solidi e affidabili che possono essere facilmente aggregati a livello europeo, concentrano la valutazione sull'esame dell'efficacia e dell'impatto del sostegno dell'FSE.

Il progetto di regolamento attribuisce grande importanza alla partecipazione delle parti sociali e delle organizzazioni non governative nella programmazione e attuazione delle priorità e delle operazioni dell'FSE. A tale scopo, per le regioni e i paesi in ritardo di sviluppo, il progetto di regolamento richiede che un importo adeguato delle risorse dell'FSE sia attribuito alle azioni di rinforzo delle capacità delle parti sociali e delle organizzazioni non governative.

Nello stesso spirito, il progetto di regolamento propone un limitato numero di norme specifiche di ammissibilità, allo scopo di agevolare l'accesso ai finanziamenti FSE per le operazioni e i beneficiari più piccoli e di tenere conto della diversa natura delle operazioni FSE e dei vari tipi di beneficiari FSE rispetto agli altri Fondi. Per garantire che la semplificazione sia a diretto vantaggio dei beneficiari, il progetto di regolamento propone di estendere l'utilizzazione delle opzioni semplificate in materia di costi, anche rendendo tale utilizzazione obbligatoria per le operazioni di dimensioni minori. Tali disposizioni ridurranno l'onere amministrativo gravante sui beneficiari e sulle autorità di gestione, rafforzeranno l'orientamento sui risultati dell'FSE e contribuiranno a ridurre i tassi di errore.

Vengono infine introdotte disposizioni specifiche per gli strumenti finanziari al fine di incoraggiare gli Stati membri e le regioni a far ricorso all'FSE, aumentando in tal modo la sua capacità di finanziare azioni a favore dell'occupazione, dell'istruzione e dell'inclusione sociale.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 164,

vista la proposta della Commissione europea⁹,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del comitato economico e sociale europeo¹⁰,

visto il parere del comitato delle regioni¹¹,

deliberando conformemente alla procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. [...] stabilisce il quadro entro il quale si iscrive l'azione del Fondo sociale europeo (FSE), del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo di coesione, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e fissa in particolare gli obiettivi tematici, i principi e le regole di programmazione, di monitoraggio e valutazione, di gestione e di controllo. È pertanto necessario precisare la missione e il campo di applicazione del Fondo sociale europeo, nonché le relative priorità d'investimento nel perseguimento degli obiettivi tematici, stabilendo disposizioni specifiche concernenti il tipo di attività che possono essere finanziate dall'FSE.
- (2) L'FSE dovrebbe migliorare le possibilità di occupazione, promuovere l'istruzione e la formazione permanenti ed elaborare politiche di inclusione attiva conformemente ai compiti affidati all'FSE dall'articolo 162 del Trattato e contribuire in tal modo alla coesione economica, sociale e territoriale conformemente all'articolo 174 del Trattato. Conformemente all'articolo 9 del Trattato, l'FSE dovrebbe tener conto delle condizioni collegate alla promozione di un elevato livello di occupazione, alla garanzia di un'adeguata protezione sociale, alla lotta contro l'esclusione sociale e a un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana.

⁹ GU C , , pag. .

¹⁰ GU C , , pag. .

¹¹ GU C , , pag. .

- (3) Il Consiglio europeo del 17 giugno 2010 chiedeva che tutte le politiche comuni, compresa la politica di coesione, sostenessero la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva¹². Al fine di allineare totalmente l'FSE con gli obiettivi di questa strategia, in particolare per quanto riguarda l'occupazione, l'istruzione e la lotta contro l'esclusione sociale, l'FSE dovrebbe sostenere gli Stati membri nell'attuazione delle raccomandazioni del Consiglio relative agli orientamenti di massima per le politiche degli Stati membri e dell'Unione, nonché delle decisioni del Consiglio relative agli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione, adottate conformemente all'articolo 121 e all'articolo 148, paragrafo 4, del Trattato. Dovrebbe inoltre contribuire all'attuazione delle iniziative faro, con speciale riferimento all'"Agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro"¹³, a "Youth on the Move" (Gioventù in movimento)¹⁴ e alla "Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale"¹⁵. Sosterrà inoltre le attività nelle iniziative "Agenda europea del digitale"¹⁶ e "Unione dell'innovazione"¹⁷.
- (4) L'Unione europea deve affrontare problemi strutturali derivanti dalla globalizzazione dell'economia, dai cambiamenti tecnologici, dal costante invecchiamento della manodopera e dalle crescenti carenze di competenze e di manodopera in alcuni settori e regioni. Queste difficoltà sono state amplificate dalla recente crisi economica e finanziaria che ha provocato un aumento del tasso di disoccupazione, colpendo in particolare i giovani e altri gruppi vulnerabili come i migranti. L'obiettivo dell'FSE dovrebbe essere di promuovere l'occupazione e incoraggiare la mobilità professionale; investire nell'istruzione, nelle competenze e nella formazione permanente, promuovere l'inclusione sociale e lottare contro la povertà. Promuovendo un miglior funzionamento dei mercati del lavoro grazie al miglioramento della mobilità geografica transnazionale dei lavoratori, l'FSE dovrebbe in particolare sostenere i servizi europei dell'occupazione (attività EURES) per quanto riguarda il reclutamento e i servizi di informazione, di consulenza e di orientamento che vi sono associati a livello nazionale e transfrontaliero.
- (5) Oltre a queste priorità, è opportuno migliorare l'efficacia dell'amministrazione pubblica e rafforzare la capacità istituzionale delle parti interessate operando nei settori dell'occupazione, dell'istruzione e delle politiche sociali nelle regioni e negli Stati membri in ritardo di sviluppo, al fine di migliorare la crescita economica e le possibilità di occupazione.
- (6) Allo stesso tempo, è essenziale sostenere lo sviluppo e la competitività delle piccole e medie imprese europee e garantire che le persone siano in grado di adattarsi, grazie ad adeguate competenze e a possibilità di formazione permanenti, alle nuove sfide come il passaggio verso un'economia basata sulla conoscenza, la strategia digitale, la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e più efficace a livello energetico. Perseguendo i suoi principali obiettivi tematici, l'FSE dovrebbe contribuire ad affrontare tali sfide. In questo contesto, l'FSE dovrebbe sostenere la transizione della forza lavoro verso competenze e attività lavorative più ecologiche, in particolare

¹² COM(2010) 2020 definitivo del 3.3.2010

¹³ COM (2010) 682 definitivo del 23.11.2010

¹⁴ COM(2010) 477 definitivo del 15.09.2010

¹⁵ COM (2010) 758 definitivo del 16.12.2010

¹⁶ COM(2010) 245 definitivo/2 del 26.8.2010

¹⁷ COM(2010) 546 definitivo del 6.10.2010

nei settori dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e del trasporto sostenibile, tenendo conto del fatto che l'Unione intende aumentare la quota di bilancio relativa all'integrazione delle questioni climatiche ad almeno il 20%, con il contributo dei vari settori di azione.

- (7) L'FSE dovrebbe contribuire alla strategia Europa 2020, concentrando ulteriormente il sostegno sulle priorità dell'Unione europea. L'FSE dovrebbe in particolare aumentare il suo appoggio alla lotta contro l'esclusione sociale e alla povertà grazie a uno stanziamento minimo separato. Secondo il livello di sviluppo delle regioni oggetto di sostegno, anche la scelta e il numero delle priorità d'investimento individuate per beneficiare del sostegno del Fondo dovrebbero essere limitati.
- (8) Al fine di consentire un più stretto monitoraggio e una migliore valutazione dei risultati ottenuti a livello europeo dalle attività sostenute dall'FSE, dovrebbe essere definito un insieme comune di indicatori di realizzazione e di risultato.
- (9) L'attuazione efficiente ed efficace delle azioni sostenute dall'FSE dipende dalla buona governance e dal partenariato tra tutti i soggetti territoriali e socioeconomici interessati, in particolare le parti sociali e le organizzazioni non governative. È pertanto necessario che gli Stati membri incoraggino la partecipazione delle parti sociali e delle organizzazioni non governative all'attuazione dell'FSE.
- (10) Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero garantire che l'attuazione delle priorità finanziate dall'FSE contribuisca alla promozione dell'uguaglianza tra le donne e gli uomini, conformemente all'articolo 8 del Trattato. Le valutazioni hanno mostrato che è importante prendere in considerazione la dimensione uomo-donna in tutti gli aspetti dei programmi, garantendo al tempo stesso che siano realizzate azioni specifiche volte a promuovere l'uguaglianza tra i sessi.
- (11) Conformemente all'articolo 10 del Trattato, l'attuazione delle priorità finanziate dall'FSE dovrebbe contribuire alla lotta contro qualunque discriminazione basata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. L'FSE dovrebbe sostenere il rispetto dell'obbligo nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili per quanto riguarda, tra l'altro, l'istruzione, il lavoro e l'occupazione e l'accessibilità. L'FSE dovrebbe inoltre promuovere il passaggio dall'assistenza istituzionale all'assistenza garantita dalla collettività.
- (12) È essenziale sostenere l'innovazione sociale al fine di adeguare ulteriormente le politiche ai cambiamenti sociali ed incoraggiare e sostenere le imprese sociali innovative. In particolare, è essenziale sperimentare e valutare soluzioni innovative prima di svilupparle al fine di migliorare l'efficacia delle politiche; tale elemento giustifica il sostegno specifico dell'FSE.
- (13) La cooperazione transnazionale apporta un notevole valore aggiunto ed è necessaria al funzionamento del ruolo della Commissione nel facilitare gli scambi di esperienze e coordinare l'attuazione delle relative iniziative.
- (14) È necessario mobilitare i soggetti regionali e locali per attuare la strategia Europa 2020 e perseguire i suoi principali obiettivi. I patti territoriali, le iniziative locali per l'occupazione e l'inclusione sociale, le strategie di sviluppo locale realizzate dalla

collettività e le strategie di sviluppo urbano sostenibile possono essere utilizzati e sostenuti al fine di far partecipare più attivamente le autorità regionali e locali, le città, le parti sociali e le organizzazioni non governative all'attuazione dei programmi.

- (15) Il regolamento (UE) n. [...] stabilisce che le regole concernenti l'ammissibilità delle spese devono essere stabilite a livello nazionale, con alcune eccezioni per le quali è necessario stabilire regole specifiche all'FSE.
- (16) Al fine di semplificare il ricorso all'FSE e ridurre il rischio di errori e per quanto riguarda le specificità delle operazioni sostenute dall'FSE, è opportuno prevedere disposizioni che integrano gli articoli 57 e 58 del regolamento (UE) n. [...].
- (17) È opportuno incoraggiare gli Stati membri e le regioni a ricorrere all'FSE attraverso strumenti finanziari al fine di sostenere ad esempio gli studenti, la creazione di posti di lavoro, la mobilità dei lavoratori, l'inclusione sociale e l'imprenditorialità sociale.
- (18) Il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea dovrebbe essere delegato alla Commissione per stabilire la definizione delle tabelle standard dei costi unitari e degli importi forfettari, nonché i loro importi massimi in relazione ai vari tipi di operazioni, e per definire le norme e condizioni specifiche applicabili alle garanzie di sostegno alle politiche. È particolarmente importante che la Commissione proceda alle appropriate consultazioni durante i suoi lavori preparatori, in particolare presso esperti. Nel preparare ed elaborare atti delegati, la Commissione dovrebbe garantire un invio contestuale, tempestivo e appropriato dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (19) Il presente regolamento sostituisce il regolamento (UE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e abroga il regolamento (CE) n. 1784/1999¹⁸. E' pertanto opportuno abrogare tale regolamento.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capitolo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento definisce la missione del Fondo sociale europeo (FSE) e il campo d'applicazione del suo intervento; contiene disposizioni specifiche e determina i tipi di spese sovvenzionabili.

¹⁸ GUL 210 del 31.7.2006, pag. 12.

Articolo 2

Missione

1. L'FSE promuove elevati livelli di occupazione e di qualità dei posti di lavoro, sostiene la mobilità geografica e professionale dei lavoratori, facilita il loro adattamento ai cambiamenti, incoraggia un livello elevato di istruzione e di formazione, promuove l'uguaglianza tra uomini e donne, l'uguaglianza delle opportunità e la non discriminazione, migliora l'inclusione sociale e lotta contro la povertà, contribuendo in tal modo alle priorità dell'Unione per quanto riguarda il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale.
2. Svolge tali compiti sostenendo gli Stati membri nella realizzazione delle priorità e dei principali obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. L'FSE sostiene l'elaborazione e l'attuazione delle politiche e delle azioni, tenendo conto degli orientamenti integrati per le politiche economiche e dell'occupazione degli Stati membri¹⁹ e delle raccomandazioni del Consiglio concernenti i programmi nazionali di riforma.
3. L'FSE favorisce le persone, compresi i gruppi svantaggiati quali i disoccupati di lunga durata, le persone con disabilità, i migranti, le minoranze etniche, le comunità emarginate e le persone che devono affrontare l'esclusione sociale. L'FSE apporta inoltre un sostegno alle imprese, ai sistemi e alle strutture al fine di agevolare il loro adattamento alle nuove sfide e promuovere la buona governance nonché l'attuazione delle riforme, in particolare nel settore dell'occupazione, dell'istruzione e delle politiche sociali.

Articolo 3

Campo d'applicazione del sostegno

1. In virtù degli obiettivi tematici sotto elencati conformemente all'articolo 9 del regolamento (UE) n. [...], l'FSE sostiene le seguenti priorità d'investimento:
 - (a) Promozione dell'occupazione e sostegno alla mobilità professionale attraverso:
 - i) l'accesso all'occupazione per le persone alla ricerca di un impiego e le persone inattive, comprese le iniziative locali per l'occupazione, e il sostegno alla mobilità professionale;
 - ii) l'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni;
 - iii) l'attività autonoma, lo spirito imprenditoriale e la creazione di imprese;

¹⁹ Raccomandazione del Consiglio del 13 luglio 2010 sugli orientamenti di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione (GU L 191 del 23.7.2010, pp. 28–34) e decisione del Consiglio del 21 ottobre 2010 sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (GU L 308 del 24.11.2010, pp. 46–51).

- iv) l'uguaglianza tra uomini e donne e la conciliazione tra vita professionale e vita privata;
 - v) l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti;
 - vi) l'invecchiamento attivo e in buona salute;
 - vii) la modernizzazione e il rafforzamento delle istituzioni del mercato del lavoro, comprese azioni volte a migliorare la mobilità professionale transnazionale.
- (b) Investimento nell'istruzione, nelle competenze e nella formazione permanente:
- i) riducendo l'abbandono scolastico precoce e promuovendo l'uguaglianza di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di buona qualità;
 - ii) migliorando la qualità, l'efficacia e l'apertura dell'istruzione superiore e di livello equivalente al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di riuscita;
 - iii) migliorando l'uguaglianza di accesso alla formazione permanente, aggiornando le attitudini e le competenze della manodopera e migliorando l'utilità dei sistemi d'insegnamento e di formazione per il mercato del lavoro.
- (c) Promozione dell'inclusione sociale e lotta contro la povertà:
- i) inclusione attiva;
 - ii) integrazione delle comunità emarginate quali i rom;
 - iii) lotta contro la discriminazione basata sul sesso, l'origine razziale o etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale;
 - iv) miglioramento dell'accesso a servizi abordabili, sostenibili e di qualità, compresi i servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale;
 - v) promozione dell'economia sociale e delle imprese sociali;
 - vi) strategie di sviluppo locale realizzate dalla collettività.
- (d) Rafforzamento della capacità istituzionale e di un'amministrazione pubblica efficace:
- i) Investimento nella capacità istituzionale e nell'efficacia delle amministrazioni pubbliche e dei servizi pubblici nell'ottica delle riforme, di una migliore regolamentazione e di una buona governance;

questa priorità d'investimento si applica solo sull'insieme del territorio degli Stati membri che possiedono almeno una regione NUTS di livello 2 così come definita all'articolo 82, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) n. [...] o negli Stati membri ammissibili al sostegno del Fondo di coesione;

- ii) rafforzamento delle capacità delle parti interessate che operano nei settori dell'occupazione, dell'istruzione e delle politiche sociali; patti settoriali e territoriali di mobilitazione per una riforma a livello nazionale, regionale e locale.

2. Attraverso le priorità d'investimento elencate al paragrafo 1, l'FSE contribuisce anche ad altri obiettivi tematici che figurano nell'articolo 9 del regolamento (UE) n. [...], in primo luogo:

- (a) sostenendo il passaggio ad un'economia a bassa emissione di carbonio, resistente ai cambiamenti climatici, efficiente nell'utilizzazione delle risorse ed ecologicamente sostenibile, mediante una riforma dei sistemi d'istruzione e di formazione, l'adattamento delle competenze e delle qualifiche, il perfezionamento professionale della manodopera e la creazione di nuovi posti di lavoro nei settori collegati all'ambiente e all'energia;
- (b) migliorando l'accessibilità, l'utilizzazione e la qualità delle tecnologie d'informazione e di comunicazione grazie allo sviluppo della cultura digitale, all'investimento nell'inclusione digitale, nelle competenze digitali e nelle relative competenze imprenditoriali;
- (c) rafforzando la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione, attraverso lo sviluppo degli studi post-universitari, la formazione dei ricercatori, la messa in rete delle attività e i partenariati tra gli istituti d'insegnamento superiore, i centri di ricerca tecnologici e le imprese;
- (d) migliorando la competitività delle piccole e medie imprese mediante la promozione della capacità di adattamento delle imprese e dei lavoratori e un maggiore investimento nel capitale umano.

Articolo 4

Coerenza e concentrazione tematica

1. Gli Stati membri garantiscono che la strategia e le azioni previste nei programmi operativi siano coerenti e incentrate sulla risoluzione dei problemi individuati nei programmi nazionali di riforma e nelle raccomandazioni formulate dal Consiglio a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del Trattato, al fine di contribuire alla realizzazione dei principali obiettivi della strategia "Europa 2020" in materia di occupazione, di istruzione e di riduzione della povertà.
2. In ciascuno Stato membro, almeno il 20% delle risorse totali dell'FSE sono attribuite all'obiettivo tematico "promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà" definito all'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. [...].

3. Gli Stati membri si sforzano di realizzare la concentrazione tematica secondo le seguenti modalità:
 - (a) Per quanto riguarda le regioni più sviluppate, gli Stati membri concentrano l'80% dei fondi destinati a ciascun programma operativo su un massimo di quattro delle priorità d'investimento enunciate all'articolo 3, paragrafo 1.
 - (b) Per quanto riguarda le regioni in transizione, gli Stati membri concentrano il 70% dei fondi destinati a ciascun programma operativo su un massimo di quattro delle priorità d'investimento enunciate all'articolo 3, paragrafo 1.
 - (c) Per quanto riguarda le regioni in ritardo di sviluppo, gli Stati membri concentrano il 60% dei fondi destinati a ciascun programma operativo su un massimo di quattro delle priorità d'investimento enunciate all'articolo 3, paragrafo 1.

Articolo 5 **Indicatori**

1. Gli indicatori comuni definiti nell'allegato del presente regolamento e gli indicatori specifici a ciascun programma sono utilizzati conformemente all'articolo 24, paragrafo 3, e 87, paragrafo 2, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. [...]. Tutti gli indicatori sono espressi in numeri assoluti.

Gli indicatori di realizzazione comuni e specifici a ciascun programma si riferiscono ad operazioni attuate parzialmente o integralmente. Se la natura delle operazioni sostenute lo richiede, saranno fissati valori obiettivo cumulativi quantificati per il 2022. Gli indicatori di riferimento sono fissati a zero.

Gli indicatori di risultato comuni e specifici a ciascun programma si riferiscono agli assi prioritari o alle sottopriorità stabilite nel quadro di un asse prioritario. Gli indicatori di riferimento utilizzano i dati recenti disponibili. Sono fissati valori obiettivo cumulativi quantificati per il 2022.

2. Parallelamente alle relazioni annuali di attuazione, l'autorità di gestione trasmette per via elettronica dati strutturati per ciascuna priorità d'investimento. I dati vertono sulla categorizzazione e gli indicatori di realizzazione e di risultato.

Capitolo II

Disposizioni specifiche di programmazione e di attuazione

Articolo 6

Coinvolgimento dei partner

1. Il coinvolgimento delle parti interessate, in particolare le organizzazioni non governative, nell'attuazione dei programmi operativi conformemente all'articolo 5 del regolamento (UE) n. [...] può assumere la forma di sovvenzioni globali così come definite all'articolo 112, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. [...]. In questo caso, il programma operativo precisa la parte del programma interessata dalla sovvenzione globale, compresa la dotazione finanziaria indicativa a favore di ciascun asse prioritario di tale parte del programma.
2. Al fine di incoraggiare un'adeguata partecipazione delle parti sociali all'azione sostenuta dall'FSE, le autorità di gestione di un programma operativo in una regione definita all'articolo 82, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. [...], o in uno Stato membro ammissibile al sostegno del Fondo di coesione, garantiscono che un adeguato volume delle risorse dell'FSE sia destinato alle attività di sviluppo delle capacità, quali la formazione e le azioni di collegamento in rete, nonché al rafforzamento del dialogo sociale e attività intraprese congiuntamente dalle parti sociali.
3. Al fine di incoraggiare un'adeguata partecipazione e l'accesso delle organizzazioni non governative alle azioni sostenute dall'FSE, in particolare nei settori dell'inclusione sociale, dell'uguaglianza tra uomini e donne e dell'uguaglianza delle opportunità, le autorità di gestione di un programma operativo in una regione definita all'articolo 82, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. [...], o in uno Stato membro ammissibile al sostegno del Fondo di coesione, garantiscono che un volume adeguato delle risorse dell'FSE sia destinato alle attività di sviluppo delle capacità per le organizzazioni non governative.

Articolo 7

Promozione dell'uguaglianza tra uomini e donne

Gli Stati membri e la Commissione promuovono l'uguaglianza tra uomini e donne mediante l'integrazione conformemente all'articolo 7 del regolamento (UE) n. [...] e mediante azioni mirate specifiche indicate all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), in particolare al fine di aumentare la partecipazione sostenibile e i progressi delle donne nel settore dell'occupazione, di ridurre la segregazione basata sul sesso nel mercato del lavoro, di lottare contro gli stereotipi sessisti nell'istruzione e nella formazione e di promuovere la riconciliazione tra vita professionale e vita privata per gli uomini e le donne.

Articolo 8

Promozione dell'uguaglianza delle opportunità e della non discriminazione

Gli Stati membri e la Commissione promuovono l'uguaglianza delle opportunità per tutti, compresa l'accessibilità per le persone disabili mediante l'integrazione del principio di non discriminazione conformemente all'articolo 7 del regolamento (UE) n. [...] e azioni specifiche nell'ambito delle priorità di investimento definite all'articolo 3, e in particolare al punto iii), lettera c), paragrafo 1 di tale articolo. Tali azioni sono destinate alle persone minacciate di discriminazione e alle persone con disabilità al fine di aumentare la loro partecipazione al mercato del lavoro, migliorare la loro inclusione sociale, ridurre le disuguaglianze in termini di livelli d'istruzione e di stato di salute e facilitare il passaggio da un'assistenza istituzionale ad un'assistenza garantita dalla collettività.

Articolo 9

Innovazione sociale

1. L'FSE incoraggia l'innovazione sociale in tutti i settori che rientrano nel suo ambito d'applicazione, come prevede l'articolo 3 del presente regolamento, in particolare al fine di sfruttare e sviluppare soluzioni innovative per rispondere ai bisogni sociali.
2. Gli Stati membri precisano nei loro programmi operativi i temi relativi all'innovazione sociale che corrispondono alle loro esigenze specifiche.
3. La Commissione facilita lo sviluppo delle capacità in materia di innovazione sociale, in particolare sostenendo l'apprendimento reciproco, la creazione di reti e la diffusione di buone prassi e metodologie.

Articolo 10

Cooperazione transnazionale

1. Gli Stati membri sostengono la cooperazione transnazionale al fine di promuovere l'apprendimento reciproco, aumentando in tal modo l'efficacia delle politiche sostenute dall'FSE. La cooperazione transnazionale riunisce i partner di almeno due Stati membri.
2. Gli Stati membri possono selezionare i temi di cooperazione transnazionale in un elenco proposto dalla Commissione e approvato dal Comitato dell'FSE.
3. La Commissione incoraggia la cooperazione transnazionale per quanto riguarda i temi indicati nel paragrafo 2 attraverso l'apprendimento reciproco e un'azione coordinata o congiunta. La Commissione gestirà in particolare una piattaforma a livello dell'UE al fine di facilitare gli scambi di esperienze, lo sviluppo delle capacità e la messa in rete, nonché la diffusione dei risultati utili. La Commissione elabora inoltre un quadro di attuazione coordinato, comprendente criteri comuni di ammissibilità, i tipi di azioni e il loro calendario, nonché un approccio metodologico comune per il monitoraggio e la valutazione, al fine di facilitare la cooperazione transnazionale.

Articolo 11

Disposizioni specifiche al Fondo per i programmi operativi

1. In deroga all'articolo 87, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [...], i programmi operativi possono definire assi prioritari per l'attuazione dell'innovazione sociale e della cooperazione transnazionale di cui agli articoli 9 e 10.
2. In deroga all'articolo 109, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. [...], il tasso massimo di cofinanziamento per un asse prioritario è aumentato di dieci punti percentuali, senza tuttavia superare il 100%, nei casi in cui un asse prioritario è interamente dedicato all'innovazione sociale, alla cooperazione sociale o a una combinazione di entrambi.
3. Oltre alle disposizioni dell'articolo 87, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. [...], i programmi operativi comprendono anche il contributo delle azioni pianificate sostenute dall'FSE:
 - (a) per gli obiettivi tematici elencati all'articolo 9, paragrafi da 1 a 7, del regolamento (UE) n. [...] per asse prioritario, a seconda dei casi;
 - (b) per l'innovazione sociale e la cooperazione transnazionale di cui agli articoli 9 e 10, nei casi in cui tali settori non siano coperti da un asse prioritario specifico.

Articolo 12

Disposizioni particolari concernenti il trattamento delle specificità territoriali

1. L'FSE può sostenere strategie di sviluppo locale attuate dalle collettività, come prevede l'articolo 28 del regolamento (UE) n. [...], i patti territoriali e le iniziative locali per l'occupazione, l'istruzione e l'inclusione sociale, nonché gli investimenti territoriali integrati (ITI) di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. [...].
2. Integrando gli interventi del FESR di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. [FESR], l'FSE può sostenere lo sviluppo urbano sostenibile grazie a strategie che prevedono azioni integrate al fine di affrontare i problemi economici, ambientali e sociali che devono affrontare le città elencate nel contratto di partenariato.

Capitolo III

Disposizioni specifiche per la gestione finanziaria

Articolo 13

Ammissibilità delle spese

1. L'FSE garantisce un sostegno alle spese ammissibili che, nonostante l'articolo 109, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (UE) n. [...], possono comprendere le risorse finanziarie costituite collettivamente dai datori di lavoro e dai lavoratori.

2. In deroga all'articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. [...], l'FSE può garantire un sostegno alle spese sostenute per operazioni realizzate al di fuori dell'ambito di applicazione del programma, ma all'interno dell'Unione, purché siano soddisfatte le due seguenti condizioni:
 - (a) l'operazione reca vantaggio all'area coperta dal programma;
 - (b) gli obblighi delle autorità nell'ambito del programma in rapporto alla gestione, al controllo e all'audit concernenti l'operazione sono rispettati dalle autorità responsabili per l'attuazione del programma nell'ambito del quale tale operazione è finanziata o sono coperti da accordi con le autorità dello Stato membro nel quale l'operazione è attuata, purché siano rispettate le condizioni poste al paragrafo 2, lettera a), e gli obblighi relativi alla gestione, al controllo e all'audit relativi all'operazione stessa.
3. Oltre alla spesa di cui all'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. [...], l'acquisto di infrastrutture, terreni e beni immobili non è ammissibile al finanziamento dell'FSE.
4. I contributi in natura sotto forma di indennità o salari versati da un terzo a vantaggio dei partecipanti a un'operazione possono essere ammessi al contributo dell'FSE purché il loro valore non superi il costo sostenuto dal terzo e siano effettuati conformemente alle regole nazionali, comprese le regole contabili:

Articolo 14

Opzioni semplificate in materia di costi

1. Oltre ai metodi indicati all'articolo 57 del regolamento (UE) n. [...], la Commissione può rimborsare le spese sostenute dagli Stati membri sulla base di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari stabiliti dalla Commissione. Gli importi calcolati su questa base sono considerati finanziamenti pubblici versati ai beneficiari e spese ammissibili ai fini dell'applicazione del regolamento (UE) n. [...].

A tale scopo la Commissione ha la facoltà di adottare, conformemente all'articolo 16, atti delegati concernenti il tipo di operazioni coperto, le definizioni delle tabelle standard di costi unitari, gli importi forfettari e i loro massimali, che possono essere adeguati conformemente ai metodi applicabili comunemente utilizzati.

L'audit finanziario è volto esclusivamente a verificare che le condizioni per i rimborsi da parte della Commissione sulla base delle tabelle standard di costi unitari e per gli importi forfettari sono rispettate.

Nei casi in cui vengono utilizzate queste forme di finanziamento, lo Stato membro può applicare le proprie prassi contabili a sostegno delle operazioni. Ai fini del presente regolamento e del regolamento (UE) n. [...] tali prassi contabili e i relativi importi non sono soggetti ad audit da parte delle autorità di audit o da parte della Commissione.

2. Conformemente all'articolo 57, paragrafo 1, lettera d) e paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. [...], un tasso forfettario sino al 40% delle spese dirette di

personale ammissibili può essere utilizzato al fine di coprire i restanti costi ammissibili di un'operazione.

3. Le sovvenzioni rimborsate sulla base del costo ammissibile dell'operazione, determinate sulla base del finanziamento a tasso forfettario, delle tabelle standard di costi unitari e degli importi forfettari secondo quanto stabilito all'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [...], possono essere calcolati caso per caso facendo riferimento a un progetto di bilancio convenuto ex ante da parte dell'autorità di gestione, nei casi in cui il sostegno pubblico non superi i 100 000 euro.
4. Le sovvenzioni per le quali il sostegno pubblico non supera i 50 000 euro prendono la forma di importi forfettari o di tabelle standard di costi unitari, eccettuate le operazioni che ricevono un sostegno nel quadro di un sistema di aiuti di stato.

Articolo 15

Strumenti finanziari

1. In virtù dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. [...], l'FSE può sostenere azioni e politiche che rientrano nel suo campo di applicazione utilizzando strumenti finanziari quali i programmi di condivisione dei rischi, i capitali propri e i crediti, i fondi di garanzia, i fondi di partecipazione e i fondi di prestiti.
2. L'FSE può essere utilizzato per migliorare l'accesso ai mercati dei capitali degli enti pubblici e privati che attuano azioni e politiche rientranti nell'ambito d'applicazione dell'FSE e del programma operativo, attraverso le "garanzie FSE di sostegno alle politiche", previa approvazione della Commissione.

Conformemente all'articolo 16, la Commissione ha la facoltà di adottare atti delegati per definire le norme e le condizioni specifiche concernenti le domande degli Stati membri, compresi i massimali, o le garanzie di sostegno alle politiche, vigilando in particolare affinché la loro utilizzazione non comporti un indebitamento eccessivo degli enti pubblici.

La Commissione valuta ciascuna domanda e approva ciascuna "garanzia FSE di sostegno alle politiche" nella misura in cui rientri nel quadro del programma operativo di cui all'articolo 87 del regolamento (UE) n. [...] e sia conforme alle regole e condizioni specifiche fissate.

Capitolo IV

Deleghe di poteri e disposizioni finali

Articolo 16

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati attribuito alla Commissione è soggetto alle condizioni stabilite dal presente articolo.

2. La delega di poteri di cui agli articoli 14, paragrafo 1, e 15, paragrafo 2, è attribuita per una durata indeterminata a partire dal 1° gennaio 2014.
3. La delega di poteri di cui al primo sottoparagrafo dell'articolo 14, paragrafo 1 e al secondo sottoparagrafo dell'articolo 15, paragrafo 2 può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di poteri specificata in questa decisione. Ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o di una data ulteriore ivi precisata. La decisione non inficia la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. Un atto delegato adottato in virtù del primo sottoparagrafo dell'articolo 14, paragrafo 1 e del secondo sottoparagrafo dell'articolo 15, paragrafo 2 entra in vigore solo se non è stata manifestata alcuna obiezione dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro due mesi dalla notifica dell'atto al Parlamento europeo e al Consiglio, ovvero, prima della scadenza di tale periodo, se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non formulare obiezioni. Il periodo è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo e del Consiglio.

Articolo 17

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1081/2006 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2014.

I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono come fatti al presente regolamento.

Articolo 18

Clausola di revisione

Il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano il presente regolamento entro il 31 dicembre 2020 conformemente all'articolo 164 del Trattato.

Articolo 19

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO

Indicatori comuni di realizzazione e di risultato per quanto riguarda gli investimenti dell'FSE

(1) Indicatori comuni di realizzazione concernenti i partecipanti

Con partecipanti²⁰ si intende le persone che beneficiano direttamente di un investimento dell'FSE, che possono essere identificate, alle quali è possibile chiedere le loro caratteristiche e per le quali sono previste spese specifiche. Gli altri beneficiari non dovrebbero essere considerati come partecipanti.

- i disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata*
- i disoccupati di lungo periodo*
- le persone inattive*
- le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione*
- i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi*
- le persone di età inferiore a 25 anni*
- le persone di età superiore a 54 anni*
- i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2)*
- i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4)*
- i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8)*
- i migranti, le persone di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate come i rom)**
- le persone con disabilità**
- le altre persone svantaggiate**

²⁰

Le disposizioni concernenti il trattamento dei dati adottate dagli Stati membri sono conformi alle disposizioni della direttiva 95/46/CE, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e in particolare gli articoli 7 e 8.

I dati che si riferiscono agli indicatori segnalati dal simbolo "*" sono di carattere personale conformemente all'articolo 7 della direttiva sopra indicata. Il loro trattamento è necessario per il rispetto di un obbligo legale al quale il responsabile del trattamento è soggetto (articolo 7, lettera c)). Per la definizione di responsabile del trattamento, si veda l'articolo 2 della direttiva sopra citata.

I dati che si riferiscono agli indicatori segnalati dal simbolo "***" riguardano una categoria particolare di dati conformemente all'articolo 8 della direttiva sopra citata. Con riserva di adeguate garanzie, gli Stati membri possono prevedere, per motivi di importante interesse pubblico, deroghe diverse da quelle previste al paragrafo 2 dell'articolo 8, sia da parte della loro legislazione nazionale, sia su decisione dell'autorità di controllo (articolo 8, paragrafo 4).

Il numero totale dei partecipanti è calcolato automaticamente sulla base degli indicatori di realizzazione.

Tali dati sui partecipanti ad un'operazione sostenuta dall'FSE devono essere comunicati nelle relazioni annuali di attuazione come previsto dall'articolo 44, paragrafi 1 e 2, e 101, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [...]. Tutti i dati devono essere suddivisi per sesso.

(2) Indicatori comuni di realizzazione per gli enti

- numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative
- numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici
- numero di micro, piccole e medie imprese finanziate

Questi dati devono essere comunicati nelle relazioni annuali di attuazione come previsto dall'articolo 44, paragrafi 1 e 2, e 101, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [...].

(3) Indicatori comuni di risultato concernenti i partecipanti

- partecipanti inattivi che hanno recentemente trovato un lavoro e sono in punto di lasciarlo
- partecipanti sul punto di terminare studi/corsi di formazione
- partecipanti sul punto di ottenere una qualifica
- partecipanti sul punto di abbandonare il lavoro

Questi dati devono essere comunicati nella relazione annuale di attuazione come previsto dall'articolo 44, paragrafi 1 e 2, e 101, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [...]. Tutti i dati devono essere suddivisi per sesso.

(4) Indicatori comuni di risultato a più lungo termine concernenti i partecipanti

- partecipanti che hanno un lavoro 6 mesi dopo aver abbandonato il precedente
- partecipanti che esercitano un'attività autonoma 6 mesi dopo aver abbandonato l'attività precedente
- partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro 6 mesi dopo aver abbandonato l'attività precedente

Questi dati devono essere comunicati nelle relazioni annuali di attuazione come previsto dall'articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. [...]. Essi devono essere raccolti sulla base di un campione rappresentativo di partecipanti nell'ambito di ciascun asse prioritario o sub prioritario. La validità interna del campione è garantita in modo tale che i dati possano essere generalizzati a livello di asse prioritario o sub prioritario. Tutti i dati devono essere suddivisi per sesso.